

**Norme & Tributi**  
**Diritto dell'economia**

# Assemblee online, le regole per il dopo emergenza

**Società**

**Il 31 luglio scadranno le norme transitorie in vigore da marzo 2020**

**Le audio-video conferenze saranno possibili anche se non previste dallo statuto**

Pagina a cura di **Angelo Busani**

Cessa, con la fine di luglio, la vigenza delle norme emergenziali in tema di assemblee societarie e, quindi, ci si deve preparare al ritorno alla prassi seguita anteriormente al decreto legge 18/2020 e, cioè, alla normativa che, durante l'epidemia da Covid-19, ha legittimato, in estrema sintesi:

- lo svolgimento delle riunioni mediante strumenti di telecomunicazione anche per gli organi di quelle società che non prevedessero nel loro statuto la modalità della audio-video conferenza;
- le riunioni delle assemblee dei soci e degli organi societari con tutti i partecipanti collegati in audio-video conferenza senza la previsione di un luogo fisico ove poter accedere di persona (la *full audio-video conference*);
- la possibilità di imporre agli aventi diritto di partecipare alle riunioni societarie solo mediante strumenti di telecomunicazione;
- la possibilità di imporre ai soci delle società quotate di rilasciare la delega di voto al cosiddetto "rappresentante designato" e, quindi, di vietare la partecipazione personale dei soci

all'assemblea, anche mediante strumenti di telecomunicazione.

L'epidemia, peraltro, ha avuto l'effetto di indurre studiosi e addetti ai lavori a svolgere un'inedita riflessione sulla normativa che disciplina, "a regime", le riunioni degli organi societari, con il risultato che attualmente vi è una generalizzata condivisione sul punto che, anche dopo la cessazione della normativa emergenziale, si possono continuare a praticare alcuni dei comportamenti legittimati, dal marzo 2020 a luglio 2022, dalla legislazione transitoria, specie se codificati in apposite clausole statutarie.

**Statuto non obbligatorio**

L'esperienza fatta durante l'epidemia ha definitivamente sdoganato l'opinione, avanzata già nel 2017 dai notai del Triveneto (massima H.B.39) secondo cui è lecito lo svolgimento dell'assemblea con sistemi di audio-video conferenza anche se lo statuto non lo preveda: è vero che l'articolo 2470, comma 4, del Codice civile, sancisce che «lo statuto può consentire» l'audio-video conferenza, ma si tratterebbe di una prescrizione da intendere nel senso che lo statuto «può disciplinare» le forme di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e non già nel senso che, in assenza di clausola statutaria, al socio sia precluso di partecipare ai lavori assembleari con mezzi di telecomunicazione rispettosi del metodo collegiale.

**Deroghe possibili con l'unanimità**

Sempre nella massima H.B.39 si sostiene che anche quando lo statuto della società disciplina lo svolgimento delle riunioni degli organi assembleari mediante strumenti di teleco-

municazione, è sempre ammissibile, con il consenso unanime dei partecipanti espresso in vista o nel corso della riunione, agire in deroga allo statuto, senza doverlo formalmente modificare (e, quindi, con effetto per la singola adunanza).

**L'assemblea totalitaria**

Se l'adunanza si svolge in forma totalitaria, non vi sono limiti al suo svolgimento in audio-video conferenza (massima n. 187 del Consiglio notarile di Milano): invero, se tutti gli aventi diritto (in assenza di un avviso di convocazione) si collegano mediante strumenti di telecomunicazione, significa che essi sono d'accordo nel voler utilizzare tale sistema di svolgimento della riunione. L'unico limite riguarda il notaio che eventualmente partecipi all'adunanza, il quale, seppur vi prenda parte mediante strumenti audio-visivi, deve collegarsi da un luogo compreso nell'ambito territoriale ove è legittimato a operare.

**L'esclusività**

Secondo la massima n. 200 del Consiglio notarile di Milano, è legittima la clausola statutaria che consenta la convocazione di un'assemblea con la prescrizione della partecipazione esclusiva mediante sistemi di audio-video conferenza: esclusività che, in assenza di una norma statutaria, sarebbe invece illegittima.

Peraltro, se lo statuto formalmente consente interventi in sistemi di audio-video conferenza, è legittimo l'avviso di convocazione dell'assemblea che, senza indicare un luogo fisico di svolgimento, imponga di partecipare esclusivamente ai sistemi di audio-video conferenza.

**Come funziona**

**1**

**Le possibilità**

L'utilizzo degli strumenti di telecomunicazione può avvenire in due modi: convocando l'assemblea in un luogo fisico, cui è possibile partecipare con l'utilizzo dell'audio-video conferenza, o svolgendola totalmente online, ossia senza un luogo fisico cui i potenziali partecipanti possano affluire

**2**

**La scelta**

La clausola statutaria che affida al soggetto titolare il potere di convocare l'organo sociale, la scelta fra la modalità esclusivamente online e quella in cui è indicato anche un luogo fisico, è legittima. Lo ha chiarito il Consiglio notarile di Milano

## Modalità solo da remoto o in luogo fisico: possibile far scegliere a chi convoca

**Procedure**

**Per il Consiglio notarile di Milano la norma statutaria che lo contempla è legittima**

Quando si svolgono assemblee mediante strumenti di telecomunicazione, si può distinguere il caso dell'assemblea convocata in un luogo fisico, cui si possa partecipare con l'utilizzo dell'audio-video conferenza, dal caso dell'assemblea che si svolge in audio-video conferenza "totale", vale a dire senza che sia stabilito un luogo fisico cui i potenziali partecipanti possano affluire.

**Presidente e segretario**

Solitamente, gli statuti prescrivono che, nel caso di assemblea convocata in un luogo fisico, cui si possa prender

zione di misure cautelari relative alla complessità dei soggetti coinvolti, creati dall'imputato, e i diritti Siae dimostrano di reiterazione.

riunione assembleare, se, nel luogo fisico di convocazione, sia presente il solo segretario, né impedirebbe che l'assemblea si svolga, in forma totalitaria, con tutti i partecipanti collegati mediante sistemi di audio-video conferenza.

È inoltre ammissibile (Consiglio notarile del notariato, Studio notaio n. 70-2009/I) che l'assemblea sia presieduta da un soggetto presente in un luogo diverso da quello nel quale si trova il notaio.

In tal caso, il presidente dell'assemblea può procedere alla firma differita del verbale (non contestuale) redatto dal notaio.

**L'avviso di convocazione**

Secondo la massima n. 200 del Consiglio notarile di Milano è legittima la clausola statutaria che attribuisca al soggetto titolare del potere di convocazione dell'organo societario la scelta tra la convocazione dell'organo esclusivamente mediante sistemi di audio-video conferenza e la convocazione in un luogo fisico.

In quest'ultimo caso, la clausola statutaria in questione può prevedere la facoltà o l'obbligo di permettere l'intervento dei partecipanti anche mediante sistemi di audio-video conferenza.

È altresì legittima la clausola statutaria che disponga l'obbligo di convocazione dell'assemblea in un luogo fisico (vietandone lo svolgimento solo mediante sistemi di audio-video conferenza) permettendo però di parteciparvi anche mediante sistemi di audio-video conferenza.

**Collegamento da un solo posto**

Quando è consentito l'intervento in assemblea mediante sistemi di audio-video conferenza, è possibile che una pluralità di partecipanti intervenga all'assemblea mediante sistemi di audio-video conferenza affluendo in un unico luogo fisico nel quale sia disponibile il sistema di collegamento in audio-video conferenza (Consiglio notarile di Milano, massima n. 187).

# Per associazioni e fondazioni spazio ai mezzi audiovisivi

**Non profit**

**Se tutti partecipano la riunione risulta valida con qualsiasi strumento**

Anche nel caso delle associazioni e delle fondazioni si pone il tema del legittimo svolgimento delle riunioni degli organi dell'ente mediante strumenti di telecomunicazione. La legge non prevede nulla sul punto per gli enti diversi da quelli del terzo settore, mentre per questi ultimi l'articolo 24, comma 4, del Codice del terzo settore (decreto legislativo 117/2017) dispone che lo statuto dell'ente può «prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione».

Da questa osservazione può anzitutto desumersi che, negli enti diversi da quelli del terzo settore:

- 1 in assenza di clausole statutarie sul punto (oppure in presenza di clausole statutarie che prevedano la convocazione in un luogo fisico), sono legittime le riunioni degli organi convocate in un luogo fisico alle quali si possa partecipare anche con mezzi audiovisivi (in tal senso la massima n. 12 dei notai di Milano);
- 2 a maggior ragione, dovrebbe essere legittima la riunione alla quale la totalità degli aventi diritto partecipi mediante strumenti di telecomunicazione.

Quanto alle adunanze dell'assemblea di un ente del terzo settore (Ets), la legittimità della partecipazione online evidentemente presuppone la presenza in statuto di una clausola che la consenta.

Tuttavia, pensando a un'assemblea cui affluiscano tutti gli aventi diritto e che si svolga total-

mente online, l'assenza di una clausola statutaria abilitante l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione non dovrebbe ostare alla considerazione in termini di legittimità delle deliberazioni assunte da un tale consesso.

Quest'ultima considerazione (vale a dire, che la partecipazione totalitaria rende possibile considerare legittima qualsiasi riunione) può essere ripetuta con riguardo alle adunanze di qualsiasi altro organo diverso dall'assemblea, sia negli Ets che negli enti diversi da quelli del terzo settore.

Più in generale, non essendoci alcuna legge che intervenga in tema di riunioni degli organi di ammini-

strazione e controllo sia degli Ets che degli enti diversi da quelli del terzo settore, può concludersi (massima n. 13 dei notai di Milano) che, in assenza di previsioni statutarie sul punto, è legittima la riunione convocata in un luogo fisico cui taluno partecipi mediante collegamento audiovisivo.

Passando poi al contenuto delle clausole statutarie che possono essere confezionate in questa materia, si può osservare, sia con riguardo agli Ets che agli enti diversi da quelli del terzo settore (tanto per le riunioni assembleari, quanto per quelli degli organi di amministrazione e controllo), che sono legittime (massima n. 13 dei notai di Milano):

- le clausole che impongano di svolgere le riunioni solamente "in presenza";
- le clausole che impongano di svolgere le riunioni solamente mediante strumenti di telecomunicazione;
- le clausole che permettano a chi ha il potere di convocazione di scegliere le modalità di svolgimento dell'adunanza che caso per caso viene convocata (solo in presenza, sia in presenza che online, solo online).

Un'ultima riflessione va fatta sulle clausole statutarie che, con rilevante frequenza (in dipendenza di una prassi redazionale consolidata da tanti anni in tal senso), impongono la presenza del presidente della riunione e del segretario verbalizzante nel medesimo luogo. È ormai pacifico che questa clausola va letta nel senso di essere riferita a riunioni che si svolgono solo "in presenza", cosicché, ogni qualvolta sia legittima un'adunanza che si svolga anche o solo mediante strumenti di telecomunicazione, ben possono il presidente e il segretario trovarsi in luoghi diversi.

**LA GRANDE FAMIGLIA DEI COMPRESSORI D'ARIA.**

Perché noi siamo questo. Siamo un'azienda familiare dall'aria multinazionale con una storia da raccontare. Una storia che ci ha permesso di affrontare i mercati internazionali con esperienza, passione e organizzazione, innovazione e sostenibilità. Una storia che ci ha insegnato a rispondere alle esigenze di mercato, a parlare con i nostri clienti e, soprattutto, ascoltarli.



fnacompressors.com

**FNA**  
by falson family  
The great family of air compressors.